

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE AI SENSI DEL D.P.R. 23 LUGLIO 2004 N. 247.- CRITERI OPERATIVI.

### **IL CONSERVATORE**

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese);

VISTA la Circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive del 14/06/2005 riguardante il Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese e società non più operative;

VISTA la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato adottato con delibera di Consiglio n. 06/21 del 13 gennaio 2021;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Pistoia- Prato;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 5 bis secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare il primo comma dove si prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004 n. 247, è disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che la *ratio* del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 è costituita dalla cancellazione di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui permanenza negli archivi del Registro delle Imprese comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione degli stessi, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e altresì ostacola la conoscenza della realtà economica del paese;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 che stabilisce che l'ufficio procede alla cancellazione dell'impresa individuale qualora verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

VISTO l'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 che stabilisce che l'ufficio procede alla cancellazione della società di persone qualora verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

CONSIDERATO che al fine di preservare la chiarezza e l'ordine del Registro delle imprese, cioè di assicurare che il Registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, è necessaria la cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone che hanno cessato di operare;

TENUTO CONTO che la cancellazione delle imprese individuali dal Registro Imprese avviene su domanda presentata dal titolare mentre la cancellazione delle società di persone dal Registro Imprese avviene a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, ed eventualmente al termine del procedimento di liquidazione;

CONSIDERATO che nell'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia dei titolari ovvero degli amministratori, il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 contempla la procedura di cancellazione d'ufficio;

TENUTO CONTO che InfoCamere s.c.p.a. società in house del sistema camerale, ha predisposto una procedura per l'elaborazione massiva, tramite elenchi, delle procedure di cancellazione d'ufficio in parola, curando altresì la trasmissione delle cancellazioni agli altri Enti destinatari della Comunicazione Unica, secondo gli accordi presi a livello nazionale da Unioncamere;

CONSIDERATO che l'Ufficio del Registro delle imprese è in grado di estrarre gli elenchi delle imprese individuali con sede in provincia di Prato e di Pistoia di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento e delle società di persone con sede in provincia di Prato e di Pistoia di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), c), d) ed e) del Regolamento che rientrano pertanto nello spettro applicativo dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;

PRESO atto che l'Ufficio riceve varie segnalazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni, riguardanti l'accertamento dell'inesistenza di alcune imprese individuali e società di persone, rientranti nello spettro applicativo del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;

ATTESO che il DPR 23 luglio 2004, n. 247 prevede sia per le società di persone che per le imprese individuali l'invio della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio mediante raccomandata A.R.;

VISTO l'art. 37 del richiamato D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;

VISTI l'art. 16 commi 6 e 6-bis, del D.L. n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2, del D.L. n. 179/2012, come modificati dalla disposizione sopra richiamata, che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle imprese il loro domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

CONSIDERATO che la maggioranza delle imprese che presentano le condizioni indicate nel Regolamento non adempie all'obbligo di comunicare un domicilio digitale valido e attivo secondo quanto previsto dalle richiamate normative, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, il domicilio digitale risulta sovente revocato/inesistente;

RICHIAMATO l'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i che recita che "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

RILEVATO, che la tradizionale notifica tramite raccomandata A.R. risulta frequentemente priva di efficacia per irreperibilità dell'impresa presso la sede legale e dei titolari ovvero degli amministratori;

RITENUTO che nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa coniugato con l'esigenza di contenimento dei costi e di semplificazione amministrativa si rende opportuno una revisione della modalità di avvio del procedimento;

RICHIAMATO l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che "*(...) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*";

RAMMENTATO che in ossequio alla predetta disposizione l'albo camerale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato è *on line*, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

RITENUTO che la pubblicazione all'albo camerale *on line* della Camera di Commercio Pistoia-Prato della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in **quarantacinque giorni**, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 241/1990;

RITENUTO che la sopra richiamata modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio debba essere applicata a tutte le casistiche previste dagli artt. 2 e 3 del Regolamento;

ATTESO che, nel caso in cui l'impresa sia dotata di un domicilio digitale attivo, l'ufficio provvederà ad inviare l'avviso dell'inizio del procedimento presso il domicilio digitale stesso mentre, per tutte le imprese interessate, si rende opportuno procedere con l'affissione della comunicazione di avvio del procedimento all'albo *on line* della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, nella sezione dedicata di cui al richiamato art. 32 della L. n. 69/2009;

RICHIAMATO l'art. 21 bis della Legge 241/1990 con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

VALUTATA come opportuna misura aggiuntiva, finalizzata a dare la massima pubblicità all'avvio del procedimento, la pubblicazione del procedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio Pistoia-Prato, in apposita sezione all'uopo dedicata;

CONSIDERATO che InfoCamere s.c.p.a. società in house del sistema camerale, ha predisposto una procedura per l'elaborazione massiva, tramite elenchi, delle procedure di cancellazione d'ufficio attraverso l'annotazione in visura (sulla posizione dell'impresa) di un “protocollo sospeso” recante la notizia di avvio del procedimento, sostituendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A.R.;

VISTO l'art. 40, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, in base al quale il Conservatore del Registro delle imprese verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili, e, ove siano presenti detti beni, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale;

CONSIDERATO che il provvedimento di cancellazione - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato in via “cumulativa” con provvedimento “plurimo” destinato alle imprese indicate in specifico elenco allegato al provvedimento stesso;

VISTO l'art. 40, comma 6, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, in base al quale ogni determinazione del Conservatore del Registro delle imprese deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

VISTO altresì il comma 7 del citato decreto 76/2020, in base al quale contro la determinazione del Conservatore del Registro delle imprese l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese;

VALUTATO che il provvedimento di cancellazione, alla luce delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possa essere notificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 241/1990, analogamente a quanto previsto per la comunicazione di avvio del procedimento, mediante pubblicazione sull'albo camerale *on line*, e che ciò consenta di

far conoscere il provvedimento al fine di consentire la presentazione di eventuali ricorsi al Giudice del Registro delle imprese ai sensi della norma richiamata;

CONSIDERATO che tale modalità consente, in aggiunta a quanto già rappresentato per la comunicazione di avvio del procedimento e che qui integralmente si richiama, una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità e efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale del provvedimento di cancellazione per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi **in quindici giorni**, costituisce efficace modalità di comunicazione dell'esito del procedimento stesso;

VISTO il comma 8 del citato decreto 76/2020, in base al quale le determinazioni del Conservatore non opposte, sono iscritte nel Registro delle imprese attraverso la procedura definita da Infocamere s.c.p.a. che provvede all'iscrizione del provvedimento di cancellazione, curando altresì la trasmissione delle imprese cancellate agli altri Enti destinatari della Comunicazione Unica, secondo gli accordi presi a livello nazionale da Unioncamere;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 5 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

RITENUTO che la presente revisione della modalità di avvio del procedimento e di comunicazione del provvedimento finale si integrano efficacemente con le norme richiamate volte, nell'ottica della semplificazione, a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle posizioni non più operative;

ATTESO che la funzione principale del Registro Imprese è quella di garantire la tempestività dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale al fine di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante e che lo stesso è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti;

CONSIDERATO che la pubblicità di quanto disposto con la presente determinazione viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle imprese;

## **DETERMINA**

1. l'estrazione, a opera del responsabile del procedimento, degli elenchi delle imprese individuali e società di persone con sede in provincia di Prato e di Pistoia che rientrano nello spettro applicativo Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;
2. che su ognuna delle posizioni estratte venga effettuata specifica e puntuale istruttoria da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, ovvero la presenza di elementi che rendano non opportuno l'avvio del procedimento;
3. la raccolta e la valutazione delle segnalazioni provenienti da altre pubbliche amministrazioni al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;
4. che sia altresì verificata la presenza di beni immobili nel patrimonio delle società di persone oggetto del procedimento, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, su ognuna delle posizioni che al netto dei controlli di cui al

precedente punto sub 2) e 3) risulti ancora soddisfare i presupposti previsti dalla norma ai fini della cancellazione;

5. che nel caso in cui l'impresa sia dotata di un domicilio digitale valido e attivo, l'Ufficio proceda con l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento presso il suddetto indirizzo, assegnando un termine di **quarantacinque giorni** ai fini della regolarizzazione;
6. che nel caso in cui l'impresa non è dotata di un domicilio digitale valido e attivo, di procedere alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 mediante pubblicazione all'albo *on line* della Camera di Commercio di Pistoia-Prato per **quarantacinque giorni**;
7. di procedere anche alla pubblicazione **permanente** del procedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio Pistoia-Prato, in apposita sezione all'uopo dedicata;
8. di inviare a InfoCamere s.c.p.a. l'elenco delle imprese per le quali è stato iniziato il procedimento di cancellazione al fine di annotare in visura la notizia per le imprese coinvolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 e 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
9. di non procedere alla cancellazione delle imprese che entro il termine assegnato ai fini della regolarizzazione (stabilito in quarantacinque giorni) abbiano fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza e l'operatività dell'impresa e conseguentemente di comunicare l'archiviazione del procedimento mediante pubblicazione all'albo *on line* della Camera di Commercio di Pistoia-Prato per **quindici giorni**;
10. di cancellare dal Registro delle Imprese, con determinazione del Conservatore da pubblicare all'albo *on line* per **quindici giorni**, nel caso di assenza di un valido domicilio digitale, le imprese che non hanno fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza delle stesse;
11. di iscrivere, con apposita procedura di cancellazione massiva da parte di InfoCamere, la determinazione del Conservatore nel Registro delle imprese, in caso di mancata opposizione da parte dell'interessato, nei termini indicati all'articolo 40, comma 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120
12. dopo la cancellazione, l'ufficio del Registro delle Imprese valuterà, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere all'esazione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 3, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

IL CONSERVATORE  
(Dott.ssa Catia Baroncelli)